Comune di Verona

Personale

BANDO A

Copia del presente bando e del modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Verona
WWW.COMUNE.VERONA.IT

BANDO RELATIVO ALLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PERMANENZA/ AGGIORNAMENTO - CONFERMA/SCIOGLIMENTO DELL'ISCRIZIONE CON RISERVA, NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI VERONA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2009/10 – 2010/11.

In esecuzione della determinazione del Dirigente Centro di responsabilità Personale rep. n. 3000 del 18 giugno 2009 viene indetto un bando per la presentazione delle domande di permanenza/aggiornamento della propria posizione nella graduatoria ad esaurimento del personale docente delle scuole materne del Comune di Verona, approvata con determinazione dirigenziale n. 4893 del 4.9.2007 e successive integrazione e modificazione, nonché, per i candidati iscritti con riserva nella sopra indicata graduatoria, per la conferma dell'iscrizione con riserva o per il suo scioglimento.

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

PERMANENZA/AGGIORNAMENTO

La **permanenza** nella graduatoria ad esaurimento del personale docente delle scuole dell'infanzia del Comune di Verona avviene su domanda dell'interessato, anche in assenza di titoli che comportino l'aggiornamento del punteggio.
I candidati inseriti nel 2° scaglione della graduatoria ad esaurimento equivalente alla 3^ fascia di cui al decreto direttoriale del 16 marzo 2007, possono inoltre chiedere **l'aggiornamento** del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria, presentando la relativa domanda.
Al punteggio già posseduto si aggiungerà quello relativo a nuovi titoli valutabili, **conseguiti successivamente al 6.7.2007 (data di scadenza del precedente bando) ed entro la data di scadenza del presente bando, oppure conseguiti in precedenza ma finora mai presentati.**

CONFERMA ISCRIZIONE CON RISERVA

I candidati **iscritti con riserva** nella graduatoria ad esaurimento debbono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, presentando la relativa domanda, se rientrano nei casi sotto specificati:

- già iscritti con riserva nella graduatoria ad esaurimento approvata con determinazione dirigenziale n. 4893 del 4.9.2007 e successive integrazione e modificazione, in quanto in attesa del conseguimento di titolo abilitante che verrà acquisito dopo il termine di scadenza del presente bando;

- già iscritti con riserva nella graduatoria ad esaurimento sopra indicata, che hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso procedura abilitante.

Per i candidati che permangono in posizione di riserva per l'intero biennio 2009/2011, la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata in occasione dell'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento relativo al biennio successivo.

SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA

I candidati **iscritti con riserva** nella graduatoria ad esaurimento possono chiedere lo scioglimento della riserva, presentando la relativa domanda, se rientrano nei casi sotto specificati:

a) docenti di cui all'art. 36 comma 1 bis della legge n. 14/09, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, in quanto esclusi dai corsi speciali abilitanti indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005 per mancanza del requisito del servizio, che siano in possesso di entrambe le sotto indicate condizioni:
   - servizio di insegnamento di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, dal 1.9.99 al 22.12.2005, data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai sopra indicati corsi;
   - superamento degli esami di Stato, a conclusione dei predetti corsi, conseguendo, con riserva, l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento;

b) docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per essere in attesa del conseguimento di titolo che hanno già acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

La presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento, nonché di conferma/scioglimento dell'iscrizione con riserva comporta la riconferma del diritto a preferenza a parità di punteggio, derivante da situazione soggetta a modifica, (lettere **M,N,O,R** e **S** dei titoli di preferenza), mediante apposita dichiarazione sul modulo di domanda.
In mancanza di tale dichiarazione, i titoli di preferenza precedentemente dichiarati non verranno riconfermati.

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda, redatta esclusivamente sul modulo predisposto (Rif. BANDO A), dovrà essere indirizzata al Sindaco - Piazza Brà - 37121 VERONA e presentata presso il Protocollo Generale di questo Comune, oppure inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il giorno **15 Luglio 2009.**

Le buste pervenute per posta, per le quali farà fede la data di spedizione, dovranno contenere sul retro della busta l'indicazione "contiene domanda per graduatoria ad esaurimento".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda, articolata nei vari casi di presentazione previsti dal bando, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- il cognome e nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- l'attuale residenza, il recapito presso cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni e il numero telefonico;
- **richiesta di permanenza/aggiornamento della propria posizione in graduatoria;**
- **conferma o scioglimento dell'iscrizione con riserva in graduatoria;**

- l'appartenenza a categorie che, a parità di punteggio, determinano la preferenza in graduatoria, (da rilevarsi tra quelle indicate in calce al presente bando);
- l'autorizzazione all'utilizzo da parte dell'amministrazione dei dati personali ai soli fini della procedura .

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati presso il Centro di responsabilità Personale del Comune di Verona, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

TASSA DI AMMISSIONE

La presentazione della domanda comporta il versamento di € 5,16 da corrispondere al Comune mediante versamento sul c/c postale n. 236372 intestato al Comune di Verona **-** Riscossioni varie**, la cui ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda.**

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Considerato che nel primo scaglione della graduatoria ad esaurimento non risultano candidati per i quali si possa disporre l'assunzione, in quanto già assunti presso il Comune di Verona ovvero rinunciatari all'assunzione, l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria avrà per oggetto solo candidati inseriti nel secondo scaglione (equivalente alla terza fascia di cui al decreto direttoriale del 16 marzo 2007)
La Commissione procederà quindi alla valutazione dei titoli prodotti dai candidati che richiedono l'aggiornamento del punteggio precedentemente conseguito, sulla base della seguente tabella:

TABELLA DI VALUTAZIONE RISERVATA AI CANDIDATI CHE RICHIEDONO L'AGGIORNAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE NEL 2° SCAGLIONE DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4893 DEL 4.9.2007 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE, (EQUIVALENTE ALLA TERZA FASCIA DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE DEL 16.3.2007).

A. TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1 Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, per insegnante di scuola materna o elementare, o alla laurea in scienze della formazione primaria (1), valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

Sono attribuiti fino ad un massimo di **punti 12.**

Nel predetto limite dei 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59	punti 4
per il punteggio da 60 a 65	punti 5
per il punteggio da 66 a 70	punti 6
per il punteggio da 71 a 75	punti 7
per il punteggio da 76 a 80	punti 8
per il punteggio da 81 a 85	punti 9
per il punteggio da 86 a 90	punti 10
per il punteggio da 91 a 95	punti 11
per il punteggio da 96 a 100	punti 12

A.2 Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, il cui punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento, nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a 100;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate d'esame, di cui alla legge n. 124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati;

A.3 Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1.
Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti **punti 8**;

A.4 In aggiunta al punteggio di cui al punto A1:
Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti ulteriori **punti 30;**

A.5 Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quello per il quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui al punti A1 o A3 sono attribuiti ulteriori **punti 6.**

B. SERVIZIO DI INSEGNAMENTO

B.1

a) per il servizio di insegnamento nelle scuole materne del Comune di Verona:
per ogni anno, **punti 12**
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 2**

a1) **In aggiunta a quanto previsto al Punto B.1 - lett. a) verrà attribuito al servizio di insegnamento effettuato presso le scuole materne del Comune di Verona, relativamente agli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, un ulteriore punteggio così attribuito:**
per ogni anno punti 6;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1.

a2) **A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, e per gli anni successivi, il punteggio da attribuire, in aggiunta a quanto previsto al punto B1 – lett. a) sarà pari a**

per ogni anno p. 12
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni , punti 2

b) per il servizio di insegnamento nelle scuole materne statali e paritarie (2), a decorrere dal 1° settembre 2000:

per ogni anno, **punti 12**
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 2**

c) per il servizio di insegnamento in scuole materne statali, e non statali autorizzate, con nomina dei docenti approvata dalla competente autorità scolastica, svolto antecedentemente al 1° settembre 2000:

per ogni anno, **punti 6**
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 1**

B.2 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedente punto B.1:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina relativo al posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno è valutato se effettuato nella scuola dell'infanzia. In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;
c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzato come titolo di accesso a una graduatoria di un qualsiasi posto (3)
d) il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:

1. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie a posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall'a.s. 2003/04 (4)
2. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività.

C. ALTRI TITOLI

Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30:

C.1 per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9 (5) **Sono attribuiti punti 3**
C.2 per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9) **sono attribuiti punti 3**;
C.3 Le idoneità e le abilitazioni per le scuole dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa
C.4 per ogni titolo professionale conseguito in uno dei paesi dell'U.E. riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E e 92/51 C.E.E. e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A) **sono attribuiti punti 3**
C.5 per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto (si valuta un solo titolo) (6) **sono attribuiti punti 12**
C.6 per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (si valuta un solo titolo) (6) (7) **sono attribuiti punti 6**
C.7 per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (fino ad un massimo di tre) (6) (7) (8) **sono attribuiti punti 3**

C.8. per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (fino ad un massimo di tre (6) (7) (8) **sono attribuiti punti 1**

C.9 per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell'infanzia: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia (9) **sono attribuiti punti 6**

N O T E

1. La laurea in scienze della formazione primaria ha assunto valore abilitante, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003 n. 53;
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.
3. Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, per la scuola dell'infanzia e primaria, per effetto di precedenti titoli di accesso.
4. Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi
5. Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria.
   I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.
   Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.
   Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.
6. si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea, debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata. Per i diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del D.D.G. 31 marzo 2005
7. Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10. Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute
8. La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti.
9. Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.

^^^^^^^^^^

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI

I titoli che i candidati ritengano utile produrre ai fini della valutazione dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione in originale, in copia autentica o in fotocopia semplice, in quest'ultimo caso corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il candidato dichiari, sotto la propria personale responsabilità, che la copia del documento è conforme all'originale.

La dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta secondo le modalità indicate nell'art. 47 del DPR 445/2000, può sostituire la presentazione dei documenti. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione del titolo e per l'accertamento della veridicità dei dati nella stessa contenuti, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione di quanto dichiarato.

La certificazione dei servizi prestati presso il Comune di Verona in qualità di insegnante di scuola materna, nonché dell'idoneità conseguita in concorsi pubblici per insegnante di scuola materna indetti dal Comune di Verona, verrà allegata d'ufficio alla domanda di partecipazione alla selezione. I candidati potranno prendere visione delle sopra indicate certificazioni nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, dal 24 al 28 agosto 2009, recandosi presso gli uffici del Cdr Personale – Ufficio Concorsi e selezioni.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Ai candidati già inseriti in graduatoria che avranno richiesto l'aggiornamento mediante produzione di nuova documentazione, verrà sommato al punteggio già posseduto quello relativo alla valutazione dei nuovi titoli prodotti. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 36, commi 3 e 4 del vigente Regolamento sul reclutamento e la selezione di personale, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.

Il giorno 24 Agosto 2009 verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito Internet www.comune.verona.it nella pagina Concorsi e Selezioni, la graduatoria provvisoria avverso la quale i candidati interessati potranno presentare reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, mediante istanza da presentare esclusivamente presso:
Ufficio Concorsi del Comune – P.zza Brà 1 – 3° piano - stanza n. C314
Fax Ufficio Concorsi Comune Verona - n. 0458077671
e – mail: concorsiselezioni@comune.verona.it
L'Amministrazione, in sede di autotutela, potrà procedere alle correzioni necessarie.

Si darà quindi corso all'approvazione della graduatoria definitiva, avverso la quale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalla procedura.
I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

La graduatoria ha validità per gli anni scolastici 2009/10 – 2010/11 e potrà essere utilizzata sia per l'assunzione in ruolo del 50% dei posti di insegnante di scuola dell'infanzia annualmente assegnabili, sia per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche.

Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alla preferenze a parità di punteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione e di indire una nuova procedura concorsuale.

Il rapporto di lavoro con il personale assunto sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L.

Il personale assunto sarà invitato a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione ha facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del succitato decreto 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato decadrà dall'assunzione.
Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l'Amministrazione può richiedere all'interessato la trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia già in possesso.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno assumere servizio entro il termine fissato. Qualora non producano uno o tutti i documenti e dichiarazioni richiesti o che senza giustificato motivo non assumano servizio alla data fissata, non si darà luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.

La partecipazione alla procedura selettiva obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni e delle norme contenute nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, come anche previsto dall'art. 61 del D.L. 29/93 e successive modificazioni, viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Verona, 22 giugno 2009

f.to IL DIRETTORE
AREA RISORSE UMANE
(Avv. Marco Crescimbeni)

TABELLA PREFERENZE

Regolamento sul reclutamento e la selezione di personale
Articolo 36, commi 3 e 4:

a. insigniti di medaglia al valor militare;
b. mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
c. mutilati e invalidi per fatti di guerra;
d. mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. orfani di guerra;
f. orfani dei caduti per fatto di guerra;
g. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. feriti in combattimento;
i. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j. figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
k. figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra;
l. figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o. genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
r. coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s. invalidi e mutilati civili;
t. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

1. dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.

file: BANDO AGGIORNAMENTO Rif. BANDO A